



COMUNE DI CAPACCIO

- Provincia di Salerno -

Area VII – Polizia Locale

Ordinanza n°130 del 14/06/2013

Oggetto: DISCIPLINA CIRCOLAZIONE LITORALE MARITTIMO - ESTATE 2013.

IL RESPONSABILE

Premesso:

Che, come negli anni scorsi, in prossimità della stagione estiva, aumentano le presenze turistiche su tutto il territorio comunale, in particolar modo nelle località marittime dove vi si recano numerosi bagnanti;

Considerato:

Che, in località Laura, come consuetudine, ogni anno si registrano indici di presenze turistiche molto elevate in particolare nel periodo giugno – settembre, con conseguente aumento della circolazione veicolare e pedonale;

Che tale situazione impone di adottare opportuni provvedimenti a garanzia della fluidità della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale sulle strade che si diramano in prossimità dell'arenile;

Che si rende necessario procedere all'istituzione di una serie di sensi unici e divieti di sosta per regolare il traffico veicolare su alcuni tratti stradali particolarmente stretti e trafficati;

Ritenuto:

Che bisogna adottare tutti i dovuti provvedimenti atti alla salvaguardia della pubblica incolumità, nonché alla regolamentazione del traffico veicolare lungo le strade che confluiscono sull'arenile;

Preso atto dell'assenza dei marciapiedi ai margini delle strade e della loro esigua larghezza;

Considerate le caratteristiche tecniche delle strade interessate.

Visto l'arte. 107 del Decreto Legislativo nr. 267/2000;

Visto l'art. 6 e l'art. 7 del Decreto Legislativo nr. 285/1992;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

La premessa forma parte integrante della presente;

Per le motivazioni innanzi esposte, con decorrenza immediata e fino al 30 settembre 2013, le tratte stradali, che perimetrano la fascia costiera e gli spartifuochi che congiungono via Poseidonia con le tratte stradali che costeggiano l'arenile, sono regolamentati nel modo seguente:

1. SENSO UNICO

- a) Sulla tratta stradale che costeggia l'arenile, a partire dall'intersezione con via Laura Mare, altezza "Lido Nettuno", lato sinistro direttrice di marcia Laura - Agropoli in avanti fino all'altezza del "Lido Conchiglia";
- b) Sulla tratta stradale che costeggia l'arenile, a partire dall'intersezione della stessa con via Laura Mare, altezza "Lido Nettuno", lato destro direttrice di marcia Laura - Salerno in avanti fino all'altezza dell'intersezione con lo spartifuoco di via Cristoforo Colombo (altezza Lido Tuffatore);

2. DIVIETO DI SOSTA con rimozione VALIDITA PERMANENTE:

- a) Spartifuoco **“Raggio Verde”**, sul lato destro direttrice di marcia Via Poseidonia-Fascia costiera;
- b) Spartifuoco **“Camping Athena”**, a partire dall'intersezione di Via Poseidonia con Via Callimaco sul lato destro direttrice di marcia Via Poseidonia - Fascia costiera;
- c) Spartifuoco **“Lido Clorinda”**, su ambole direttrici di marcia;
- d) Spartifuoco **“Lido Brigantino”**, su ambo le direttrici di marcia;
- e) Spartifuoco **“Lido Conchiglia”**, su ambo le direttrici di marcia;
- f) Spartifuoco **“Lido Ariston”**, sul lato destro direttrici di marcia Fascia costiera - via Poseidonia;
- g) Spartifuoco **“Lido Sirene”**(c.o. Pontile), è istituito un DIVIETO DI SOSTA con validità permanente e anche sulla banchina, sul lato destro della carreggiata a partire dalla fascia costiera in avanti fino all'intersezione con via Poseidonia e la S.P.175;
- h) Spartifuoco **“Lido Tuffatore”**, su ambo le direttrici di marcia, a partire dall'intersezione di via Poseidonia con via Cristoforo Colombo;

3. DIVIETO DI FERMATA

- a) E' istituito un DIVIETO DI FERMATA esteso a tutta l'area antistante il“Lido Nettuno”;

4. FERMARSI E DARE PRECEDENZA.

E' fatto obbligo di fermarsi e dare precedenza sui seguenti spartifuochi

- a) Spartifuoco **“Raggio Verde”**, altezza intersezione con Via Poseidonia ;
- b) Spartifuoco **“Camping Athena”**, altezza intersezione con Via Poseidonia;
- c) Spartifuoco **“Lido Clorinda”**, Altezza intersezione con Via Poseidonia;
- d) Spartifuoco **“Lido Brigantino”**, Spartifuoco **“Lido Conchiglia”** e Spartifuoco **“Lido Ariston”**, altezza intersezione con Via Poseidonia e altezza immissione sulla strada che costeggia l'arenile;
- e) Spartifuoco **“Lido Sirene”**(c.o. Pontile), altezza intersezione con la S.P.175;
- f) Spartifuoco **“Lido Tuffatore”**, altezza intersezione con Via Poseidonia /Via C. Colombo.

La presente Ordinanza sarà Portata a conoscenza della cittadinanza mediante apposizione in loco d'idonea segnaletica stradale a cura del personale preposto a tale servizio.

Gli Ufficiali e gli agenti della forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

DISPONE

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante apposizione in loco d'idonea segnaletica stradale a cura del personale preposto a tale servizio e pubblicazione sul sito internet del Comune di Capaccio;

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S..

Che copia della presente Ordinanza sia inviata:

- Alla Prefettura di Salerno, alla Questura di Salerno, al Comando Compagnia Carabinieri di Agropoli – al Comando Stazione Carabinieri di Capaccio Scalo, alla Polizia Stradale di Vallo della Lucania (SA), alla Polizia Provinciale di Salerno, all'ASL SA distretto Sanitario di Capaccio, ai Vigili del Fuoco di Salerno, al 118 di Vallo della Lucania (SA).

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285 .

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Campania.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Dall'entrata in vigore di detta ordinanza, sono revocate tutte le precedenti ordinanze incompatibili con la presente.



Il Responsabile Area VII
(Dott. Andrea D'Amore)